



**CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**  
*Provincia di Brescia*

Settore Risorse Umane e Organizzazione

Proposta n. 25 / 2026

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 26 del 19/03/2026**

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI  
POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO E DETERMINATO

## IL DIRIGENTE DELL'AREA

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 18.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.01.2026 è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 (PIAO) riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.01.2026 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026-2028, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, affidando le dotazioni necessarie ai dirigenti responsabili dei servizi;
- con provvedimento sindacale n. 13 del 20.05.2025 e fino a scadenza del mandato amministrativo, sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali per l'Area Servizi Amministrativi;

**RICHIAMATO** il Piano Integrato e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, di cui il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) costituisce parte integrante alla Sezione 3 e relativa sottosezione di programmazione del fabbisogno;

**DATO ATTO** che il provvedimento di Giunta Comunale n. 22/2026 demanda, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al Dirigente responsabile del Servizio Risorse Umane, gli adempimenti connessi con l'approvazione del PTFP, così che siano adottati tutti gli atti conseguenti e assunte tutte le iniziative necessarie per darne attuazione;

**RICHIAMATO** l'art 6-ter comma 5 del D.Lgs 165/2001 che prevede il divieto di procedere ad assunzioni finché non si sia ottemperato all'obbligo di invio della programmazione del fabbisogno di personale entro 30 giorni dalla sua adozione;

**DATO ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale 2026-2028 è stata regolarmente trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne ha confermato la ricezione in data 28.01.2026, agli atti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 80/2021;

**CONSIDERATO** che la suddetta programmazione prevede l'assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato (Area degli Istruttori), al fine di intensificare il presidio del territorio e garantire maggiore sicurezza, tutela dell'ordine pubblico e benessere dei cittadini, in coerenza con il progetto e gli obiettivi assegnati al Settore, come evidenziato nel Piano della Performance 2026–2028;

**RICHIAMATO** l'art. 92, c. 2 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che *“Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione”*;

**RICHIAMATE**, altresì, le ulteriori motivazioni che rendono necessario il ricorso a unità stagionali, al fine di garantire un'adeguata copertura dei servizi sul territorio durante il periodo estivo, assicurare la fruizione delle ferie spettanti al personale in servizio e mantenere un adeguato presidio del territorio, in considerazione della rilevante presenza turistica e delle specifiche funzioni proprie della Polizia Locale;

**RICORDATO** a questo proposito che:

- con D.G.R. n. 3764 del 3 novembre 2020 "Aggiornamento dell'elenco dei Comuni turistici e delle Città d'arte, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 22 – Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e successive modificazioni" è stato approvato l'elenco dei Comuni turistici della Lombardia, il cui allegato A) riporta, al numero 222, il Comune di Desenzano del Garda;

- dalle rilevazioni a disposizione sulla produzione media di rifiuti e sull'utilizzo dell'acquedotto comunale i flussi stagionali di popolazione sul territorio, in estate, sono stimati in aumento secondo una percentuale di circa il 20% - 23% rispetto alla popolazione residente, e tenuto presente che tale dato, che si rileva dagli ultimi anni, acquista maggiore significato, in considerazione che si tratta di periodo caratterizzato da pandemia epidemiologica che ha comunque ridotto l'afflusso;

**RICHIAMATE** le disposizioni introdotte dal DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, che hanno modificato il comma 6°, dell'art. 34, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le

nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, *"...sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco"*;

**DATO ATTO** che, nel caso specifico, si tratta di assunzioni di agenti a tempo determinato, a carattere stagionale e di durata inferiore ai dodici mesi, per le quali non viene effettuata la procedura di cui agli artt. 34 e 34-bis sopra citati (mobilità obbligatoria)."

**VISTI:**

- gli artt. 19 - 29 e 55 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2015 (*Jobs Act*), e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente in materia di lavoro a tempo determinato e abrogazione di norme precedenti;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- gli artt. 51 e 52 del CCNL 23 febbraio 2026 ad oggetto: "Contratto di lavoro a tempo determinato" e "Trattamento economico e normativo del personale con contratto a tempo determinato"

**VISTO** il comma 28 dell'art.9 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, e s.m. e nel testo attualmente vigente, come da ultimo modificato dall'*art. 16, comma 1-quater, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*, laddove prevede, per quanto riguarda il lavoro flessibile, che *"..le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*;

**RICORDATO** che questo ente è in regola con le sopra citate disposizioni relative ai rapporti di lavoro di tipo flessibile e che la spesa sostenuta per le stesse finalità per l'anno 2009 ammonta a complessivi euro 316.462,73, limite ampiamente rispettato sia in consuntivo per gli anni precedenti che a livello di programmazione 2026-2028, come da documentazione agli atti certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti in vista della successiva approvazione del piano del fabbisogno avvenuta con deliberazione già più sopra richiamata n. 22 del 28.01.2026;

**RICORDATO** che:

- per interpretazione oramai consolidata, le somme necessarie per le assunzioni di agenti di polizia locale stagionali non sono da conteggiare tra le spese di personale ai fini del

rispetto del vincolo della riduzione della spesa, di cui all'art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge finanziaria per il 2007 (cfr, tra le altre, circolare n.5 dell'8 marzo 2007 del Ministero dell'Interno, deliberazione Corte dei Conti Lombardia n.301/2013/PAR);

- a questo proposito, la Corte dei Conti Sezione Autonomie, fin dalla propria deliberazione n.18/2013 di approvazione delle linee guida per gli organi di revisione degli Enti Locali, ha escluso le spese per il personale stagionale a progetto, nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada, dal calcolo della spesa rilevante ai fini del rispetto della previsione di cui all'art.1, c. 557, legge n.296/2006, così come pure lo ha escluso con la deliberazione n.13/2015 – linee guida rendiconto 2014, per cui sarebbe contraddittorio conteggiare dette spese al fine della verifica del regime vincolistico di cui all'art.9 c.2-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;

- la Corte dei Conti – Sez. Emilia Romagna con deliberazione 130/2015, ha affermato che la finalità perseguita dal codice della strada è quella *“di assicurare il potenziamento della sicurezza stradale, mediante il necessario impiego di una quota dei proventi conseguenti all'accertamento di violazioni al codice della strada; tale obiettivo, disciplinato con una norma speciale, può essere raggiunto utilizzando una serie di strumenti, tra i quali proprio le assunzioni stagionali a progetto. Queste ultime costituiscono uno strumento indispensabile per gli enti locali a spiccata vocazione turistica, consentendo la necessaria flessibilità nell'impiego di personale”*;

- anche la Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto di escludere tali assunzioni di personale dalla valutazione della spesa di cui al comma 557 della Finanziaria 2007;

**DATO ATTO** pertanto che le spese per l'assunzione del personale stagionale di Polizia Locale saranno contabilizzate in esclusione sia del comma 557 che dell'art.9 c.2-bis del D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010;

**RITENUTO** di predisporre il bando di concorso per esami per l'assunzione di 3 agenti di Polizia Locale stagionali in parola e di darne l'opportuna divulgazione procedendo alla sua pubblicazione, prevedendone la trasmissione agli Enti limitrofi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, modificato con deliberazione di G.C. n. 428 del 25.11.2025;

**VISTI** altresì:

- il DL 36 del 30 aprile 2022 *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”* convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, che all’art.3 introduce modifiche alle regole per le procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, abrogando le disposizioni dell’art. 10 del sopra citato DL 44/2021;

- il DPR 82/2023 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

**RICHIAMATE** le disposizioni collegate a quanto previsto dall’art.33, c. 2 del DL 34/2019 (cd decreto crescita), convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i., entrate in vigore con la pubblicazione del DM datato 17/03/2020, in tema di *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”* e pubblicato in G.U. n.108 in data 27/04/2020;

**RICHIAMATE** le disposizioni in materia di pari opportunità di cui alla L. 125/1991, D.lgs. n. 198/2006, D.Lgs. n. 165/2001 e il Piano delle azioni positive 2026–2028 approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2026;

**VISTO** l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**VERIFICATO E DATO ATTO** che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e che non sono previste spese in sede di approvazione del presente provvedimento;

## **D E C R E T A**

1. di approvare il bando di concorso per esami per la copertura di n. tre posti a tempo pieno e determinato di Agenti di Polizia Locale da destinare all’Area Vigilanza (CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Area istruttori), di cui alla programmazione del fabbisogno di personale 2026-2028, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2. di darne opportuna divulgazione procedendo alla sua pubblicazione nel portale del reclutamento inPA, “Piattaforma unica di reclutamento” ([www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it)), come previsto dal Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel sito istituzionale del Comune in sezione dedicata bandi e concorsi, per quindici giorni consecutivi e di procedere alla sua massima diffusione e pubblicità, anche mediante utilizzo di social network e trasmissione ai Comuni limitrofi;

3. di nominare con successivo provvedimento la Commissione Giudicatrice del concorso in parola, ai sensi del DPR 487/1994 e s.m.i;

di dare informazione alla RSU dell'Ente ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;

di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti, per i successivi provvedimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA Area Servizi Amministrativi  
dott. Enrico Benedetti

*Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005*